



**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI**  
**26/27 NOVEMBRE 2001**

## **Documentazione informativa**

Società per Azioni - Banca fondata nel 1891  
Sede sociale e Direzione Generale in Bergamo - Largo Porta Nuova, 2  
Capitale sociale € 185.180.541  
Codice fiscale, partita IVA ed iscrizione  
al Registro Imprese di Bergamo n. 00218400166  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi  
Gruppo bancario Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero  
Iscritto all'Albo al n. 5188.8



**CREDITO BERGAMASCO**

Gruppo bancario **POPOLARE** di **VERONA - S. GEMINIANO e S. PROSPERO**



## INDICE

<b>Cariche sociali</b>	<b>4</b>
<b>Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria</b>	<b>5</b>
<b>Relazione del consiglio di amministrazione sulla nomina di un amministratore</b>	<b>7</b>
<b>Relazione del consiglio di amministrazione sulle proposte modifiche allo statuto sociale</b>	<b>8</b>
Riforma della disciplina per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate	
Adeguamento formale e precisazioni di ordine operativo	
<b>Statuto integrale del Credito Bergamasco</b>	<b>11</b>
<b>Relazione del collegio sindacale</b>	<b>27</b>



## CARICHE SOCIALI

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Presidente:

avv. Cesare Zonca \*

#### Vice Presidente Vicario:

rag. Franco Nale §\*

#### Vice Presidente:

avv. Carlo Fratta Pasini \*

#### Consigliere Delegato:

dott. Fabio Innocenzi §\*#

#### Consiglieri:

avv. Danilo Andrioli

sig. Alberto Bombassei

sig.ra Annamaria Colombelli

rag. Guido Crippa \*

sig. Vincenzo Franzoni

dott. Giacomo Gnutti

sig. Adriano Mazzucconi

dott. ing. Francesco Pasti \*

avv. Carlo Pavesi

marchese Claudio Rangoni Machiavelli \*

comm. Mario Ratti \*

avv. Ermanno Rho

dott. Andrea Riello

### COLLEGIO SINDACALE

#### Presidente:

prof. avv. Giovanni Tantini

#### Sindaci effettivi:

rag. Fabio Bombardieri

dott. Claudia Rossi

rag. Renato Salerno

rag. Antonio Zini

#### Sindaci supplenti:

dott. Stefano Berlanda

dott. Eugenio Mercorio

### DIREZIONE GENERALE

#### Direttore Generale:

rag. Franco Menini (°)

#### Vice Direttore Generale Vicario:

dott. Giovanni Capitanio

#### Segretario del consiglio di amministrazione:

dott. Angelo Piazzoli

§ dal 23 luglio 2001.

\* Membro del comitato esecutivo.

Al comitato esecutivo sono attribuiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, locazioni immobiliari.

# Al Consigliere Delegato compete intrattenere i rapporti con la Controllante a fini strategici, procedere – d'intesa con la Direzione Generale – all'elaborazione ed alla stesura dei piani strategici e dei documenti previsionali, curare la predisposizione degli atti prodromici ad eventuali operazioni straordinarie (attuative dei piani strategici di Gruppo), assumere le determinazioni necessarie con riferimento alla conclusione ed alla stipulazione di accordi di ordine commerciale o relazionale.

(°) In aggiunta alle attribuzioni spettanti ai sensi degli articoli 27 e 29 dello statuto sociale, al Direttore Generale sono conferiti poteri deliberativi in materia di affidamenti, tassi e condizioni, gestione del personale, spese, passaggi alle sofferenze, transazioni, gestione del portafoglio titoli di proprietà.



## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Bergamo - "Sala Traini" con ingresso in Via S. Francesco d'Assisi 8 - per il giorno

**26 novembre 2001 alle ore 9.30 in prima convocazione**

e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 novembre 2001, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### ***Parte ordinaria***

- 1) Nomina di un amministratore.

#### ***Parte straordinaria***

- 1) Modifiche statutarie:
  - a) proposta di modifica degli artt. 1, 4, 6, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 23 e 25 dello statuto sociale;
  - b) deliberazioni inerenti e conseguenti: deleghe di poteri.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie che presenteranno le apposite certificazioni di cui all'art. 31, 1° comma, lettera b), del D. Lgs. 18.6.1998, n. 213 - con le modalità indicate dagli artt. 33 e 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 - il cui rilascio dovrà essere richiesto ai rispettivi intermediari almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione - ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 - e chiedere il rilascio della citata certificazione.

L'esecuzione delle predette operazioni potrà essere richiesta al Credito Bergamasco presso la sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035.393.963 - telefax 035.393.061).

Si raccomanda di richiedere il certificato di ammissione anche quando le azioni si trovino depositate presso il Credito Bergamasco e di presentarsi in assemblea muniti di tale certificato e di un documento di identificazione.

La relazione degli amministratori e la prescritta documentazione, che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. a decorrere dal 5 novembre 2001, potranno essere richieste presso tutte le Filiali della Banca e presso la Direzione Generale - Segreteria Generale (tel. 035.393.431 - telefax 035.393.211 - e-mail [segreteria.generale@creberg.it](mailto:segreteria.generale@creberg.it)); dal 5 novembre 2001, la relazione degli amministratori sarà altresì disponibile presso il sito Internet del Credito Bergamasco all'indirizzo [www.creberg.it](http://www.creberg.it).

Il presidente del consiglio di amministrazione  
avv. Cesare Zonca

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 229 parte II del 2 ottobre 2001.*



## **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

Signori soci,  
con comunicazione pervenuta alla società lo scorso 16 luglio 2001, ha rassegnato il mandato di amministratore il dott. Alberto Motta – al quale rinnoviamo il ringraziamento per l'apporto professionale e per le qualità umane manifestate nell'esercizio delle funzioni ricoperte presso la nostra banca – palesandosi la necessità di provvedere alla sua sostituzione.

Su indicazioni della Capogruppo, nella seduta consiliare del 23 luglio scorso, il consiglio di amministrazione ha provveduto alla cooptazione del dott. Fabio Innocenzi – direttore generale di Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero dal 1° luglio 2001 – con scadenza, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla prima assemblea dei soci successiva.

Siete pertanto chiamati alla nomina di un amministratore.

Bergamo, 3 settembre 2001

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



## **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE**

Signori soci,

esaurita la parte ordinaria, siete convocati in assemblea straordinaria per deliberare alcune modifiche statutarie, secondo quanto propostoVi nel prospetto di raffronto allegato.

Con l'entrata in vigore del D. M. Giustizia n. 162/2000 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate", emanato in base all'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998) e sulla scorta del parere interpretativo espresso da Consob con sua comunicazione n. DCL/DEM/1011407 del 15.2.2001, si è resa necessaria una revisione delle disposizioni dello statuto sociale al fine di assicurarne l'adeguamento alla nuova normativa, che innova in modo sostanziale la disciplina relativa ai sindaci delle società quotate.

Nell'occasione si è proceduto ad una rivisitazione complessiva della normativa statutaria a seguito della quale:

- si prospettano alcune modifiche di ordine lessicale;
- si procede ad alcuni interventi di risistemazione delle prescrizioni al fine di assicurare una migliore operatività degli organi sociali;
- si recepiscono le novità circa le categorie di inquadramento del personale della banca introdotte dai nuovi contratti collettivi nazionali.

Signori soci,

siete pertanto convocati in assemblea straordinaria per deliberare in merito a proposte di modifica dello statuto sociale che si articolano sulla base delle seguenti direttrici.

### **Riforma della disciplina per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate**

Le proposte di modifica in attuazione del D. M. Giustizia n. 162/2000 ("Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate", emanato in base all'art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998) riguardano, in particolare:

- l'art. 23 dello statuto, a cui sono stati aggiunti due commi – 2° e 3° – che recepiscono quanto previsto in punto requisiti di professionalità dall'art. 1 del D. M. n. 162/2000, rispettivamente al 1° comma ed al 2° comma, lett. a), b) e c);
- l'art. 25, 2° comma, integrato per garantire la presenza minima di sindaci rispondenti ai requisiti di cui all'art. 1 del D. M. n. 162/2000.

## Adeguamento formale e precisazioni di ordine operativo

Oltre ad alcuni interventi di carattere meramente formale a fini semplificativi o esplicativi (che riguardano gli artt. 1, ultimo comma, 6, 14, 1° comma, e 20, ultimo comma) ovvero a fini di omogeneità con analoghe disposizioni statutarie della Capogruppo (relativamente agli artt. 4, penultimo comma, e 23, 1° comma), si è proceduto ad alcune precisazioni di ordine operativo afferenti i seguenti articoli:

- l'art. 8, con l'aggiunta della lettera c) da correlare alla proposta abrogazione del 1° comma del seguente art. 9; trattasi di interventi finalizzati al recepimento dell'operatività introdotta con la normativa relativa alla dematerializzazione dei titoli azionari;
- gli artt. 14, ultimo comma, 15, 2° comma, e 16, 2° e 3° comma, nei quali si adeguano i riferimenti per le designazioni di delegati e/o incaricati e per le attribuzioni di particolari poteri e autonomie alle nuove categorie di inquadramento professionale del personale della banca risultanti dai vigenti contratti collettivi nazionali di categoria;
- l'art. 15, ultimo comma, che si propone di modificare per consentire una ancora migliore operatività nell'ambito dei rapporti tra consiglio di amministrazione e collegio sindacale.

\* \* \* \*

In sede di analisi puntuale della disciplina statutaria inerente all'assemblea dei soci, il consiglio ha ampiamente valutato l'opportunità dell'introduzione del regolamento assembleare.

Come a Voi reso noto con la relazione informativa – datata 26 febbraio 2001 – sul recepimento del “Codice di autodisciplina delle società quotate” presso la nostra banca, il consiglio di amministrazione si era riservato infatti di approfondire la raccomandazione contenuta nell'art. 12.4 del Codice stesso in relazione all'adozione di un regolamento dei lavori assembleari (sulla base dello “schema-tipo” predisposto congiuntamente da ABI ed Assonime), pur reputando – sul piano fattuale – sufficiente ed idonea la dettagliata regolamentazione statutaria (specificamente agli artt. da 7 a 12) allo stato vigente circa le modalità di svolgimento dell'assemblea sociale.

“Re melius perpensa”, in considerazione dell'ampio dibattito sorto in dottrina e tenuto conto delle precedenti esperienze assembleari – che hanno largamente dimostrato la validità e l'efficacia delle norme statutarie sia nell'assicurare un regolare, tranquillo e consapevole svolgimento delle assemblee dei soci sia nel garantire l'ordinata e legittima partecipazione del singolo socio alla discussione – il consiglio ha ritenuto non opportuno proporVi l'approvazione di tale specifico regolamento, valutando ininfluente l'introduzione di simile strumento ai fini di un sostanziale miglioramento nella conduzione e nello svolgimento dei futuri lavori assembleari.

\* \* \* \*



Si allega lo statuto integrale del Credito Bergamasco nella versione attuale e nel testo (a fronte) contenente le proposte di modifica; in calce ad ogni articolo si illustra in corsivo la motivazione specifica di ciascuna variazione prospettata.

\* \* \* \*

Signori soci,  
nell'invitarVi ad approvare le proposte modifiche statutarie sopra illustrate, il consiglio di amministrazione chiede il mandato a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento e l'attuazione della delibera, ed in particolare di autorizzare il presidente ed i vice presidenti, anche disgiuntamente fra loro, ad apportare al testo approvato le modifiche, aggiunte e soppressioni che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di approvazione della deliberazione stessa.

Bergamo, 3 settembre 2001

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



## STATUTO INTEGRALE DEL CREDITO BERGAMASCO

### Versione attuale

### Nuovo testo proposto

#### TITOLO I

#### TITOLO I

##### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETÀ

##### COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO DELLA SOCIETÀ

**Art. 1** - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

**Art. 1** - Il CREDITO BERGAMASCO, costituito a Bergamo il 1° giugno 1891, sotto la denominazione Banca Piccolo Credito Bergamasco, è un'azienda di credito avente la forma giuridica di società per azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

La denominazione sociale è CREDITO BERGAMASCO Società per Azioni.

**A seguito della incorporazione del BANCO SAN MARCO, Società per Azioni**, la società può utilizzare nei propri segni distintivi la espressione BANCO SAN MARCO, purché accompagnata dalla propria denominazione.

La società può utilizzare nei propri segni distintivi la espressione BANCO SAN MARCO, purché accompagnata dalla propria denominazione.

*Modifica a fini semplificativi.*

**Art. 2** - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, e sede secondaria in Venezia, Calle Larga San Marco 383.

**Art. 2** - La società ha sede in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, e sede secondaria in Venezia, Calle Larga San Marco 383.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

Il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente occorrenti, può istituire dipendenze e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

*Articolo invariato*

**Art. 3** - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

**Art. 3** - La durata della società è fissata al 31 dicembre 2100.

*Articolo invariato*

**Art. 4** - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo bancario Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

**Art. 4** - La società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società fa parte del Gruppo bancario Popolare di Verona - S. Geminiano e S. Prospero, **in forma abbreviata anche Gruppo Popolare di Verona o GPV**. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

*Modifica da apportare al fine di allinearsi con quanto deliberato in punto "nuova denominazione di Gruppo" dall'assemblea straordinaria dei soci della Capogruppo in data 28 aprile 2001.*

---

## TITOLO II

### PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

**Art. 5** - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e

## TITOLO II

### PATRIMONIO SOCIALE - SOCI ED AZIONI

**Art. 5** - Il capitale sociale è di 185.180.541 euro, diviso in numero di 61.726.847 azioni da nominali 3 euro cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea anche con emissione di azioni di categorie diverse.

Le azioni sono indivisibili e nominative.

Le azioni possono essere trasferite e

assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

assoggettate a vincoli reali nelle forme di legge.

*Articolo invariato*

**Art. 6** - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto per ogni effetto di legge presso la sede centrale della società.

**Art. 6** - Il domicilio di ogni azionista s'intende eletto, **per quanto riguarda i rapporti con la società, presso l'indirizzo risultante dal libro soci.**

*Modifica meramente formale, volta a superare la potenziale incertezza circa l'efficacia e l'applicabilità della clausola in discorso, essendo la versione proposta di più agevole interpretazione e maggiormente tutelante nei confronti del socio azionista.*

### TITOLO III

### TITOLO III

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

**Art. 7** - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

**Art. 7** - L'assemblea si riunisce presso la sede o altrove, in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione:

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

- a) ogniqualvolta il consiglio lo ritenga necessario;
- b) entro 30 giorni dalla richiesta quando ne facciano domanda tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare;
- c) negli altri casi previsti dalla legge.

*Articolo invariato*

**Art. 8** - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

**Art. 8** - Sono regolate dalle disposizioni di legge:

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni.

- a) le formalità ed i termini per la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- b) le condizioni e le maggioranze per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni;

## c) la legittimazione degli azionisti all'intervento in assemblea.

*Integrazione prospettata al fine di adeguare la regolamentazione statutaria alla normativa relativa alla dematerializzazione dei titoli azionari, da correlare alla proposta abrogazione del 1° comma del seguente art. 9.*

---

**Art. 9 - Possono partecipare all'assemblea gli intestatari di azioni che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o le filiali della banca, o presso le banche o gli enti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.**

Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

*Abrogazione dell'intero primo comma, in relazione alla proposta modifica da apportare al precedente art. 8 – mediante inserzione della lett. c) – per le motivazioni sopra esplicitate.*

---

**Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.**

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

*Articolo invariato*

---

**Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve**

**Art. 9**

(comma abrogato)

Ogni azionista, nel rispetto delle norme di legge, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro azionista che si trovi in diritto d'intervenire.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate ed amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società di revisione stessa né al responsabile della revisione.

**Art. 10 - L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal vice presidente più anziano di carica o, a parità di anzianità di carica, dal più anziano di età; in mancanza l'assemblea nomina il proprio presidente.**

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea. Se il verbale dell'assemblea è redatto da notaio, questi funge da segretario.

Quando sia ritenuto necessario, a suo giudizio, il presidente nomina due scrutatori fra gli azionisti.

**Art. 11 - Le deliberazioni dell'assemblea si prendono a maggioranza assoluta, fatte salve**

le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

*Articolo invariato*

---

**Art. 12** - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

*Articolo invariato*

---

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 13** - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 membri, eletti dall'assemblea fra i soci.

Gli amministratori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e si provvede alla loro sostituzione a norma di legge.

*Articolo invariato*

---

**Art. 14** - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri, un presidente e uno o più vice presidenti, **che rimangono in carica per tutta la durata del consiglio che li ha nominati.**

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente **o funzionario** della banca.

*Modifica (1° comma) meramente formale alla luce del disposto del 2° comma dell'art. 13 dello statuto.  
Modifica (ultimo comma) per adeguare lo statuto ai nuovi contratti collettivi nazionali di categoria.*

le diverse maggioranze espressamente previste dalla legge o dallo statuto.

Salvo che l'assemblea unanime non decida di procedervi per acclamazione, le elezioni alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.

Spetta al presidente dell'assemblea di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificando il diritto d'intervento alla stessa, nonché di dirigere e regolare la discussione e di stabilire l'ordine e le modalità della votazione.

**Art. 12** - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario oppure dal notaio quando sia richiesto il ministero dello stesso.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 13** - L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione composto da 12 a 17 membri, eletti dall'assemblea fra i soci.

Gli amministratori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e si provvede alla loro sostituzione a norma di legge.

**Art. 14** - Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e uno o più vice presidenti.

Il consiglio può scegliere un suo segretario nel proprio seno o nominare a tale ufficio un dirigente della banca.

**Art. 15** - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
- nominare, sospendere e revocare i dirigenti, i funzionari e gli altri impiegati, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;
- deliberare l'impianto e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi

**Art. 15** - Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salvo quanto sia per legge o per statuto riservato all'assemblea.

In modo particolare fra l'altro spetta al consiglio di:

- determinare l'indirizzo generale della società e le norme di organizzazione e di funzionamento della direzione, dei servizi e degli uffici, con facoltà di emanare in proposito regolamenti;
- provvedere alla formazione del bilancio e proporre la ripartizione degli utili;
- nominare, sospendere e revocare i dirigenti **e gli altri dipendenti**, stabilendone le attribuzioni, gli emolumenti e le cauzioni;
- deliberare l'impianto e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze e altre dipendenze;
- deliberare su tutte le operazioni mobiliari e finanziarie rientranti nell'oggetto sociale nonché sugli investimenti immobiliari;
- accordare pegni ed ipoteche, consentire iscrizioni, riduzioni ipotecarie di somme o di beni, proroghe, surroghe, postergazioni, rinnovazioni, cancellazioni (anche nel caso che il credito non sia soddisfatto in espressa deroga all'art. 2883 c. c., ultimo capoverso) ed annotazioni di vincoli e svincoli di qualsiasi natura; rinunciare ad ipoteche ed a surroghe legali, rilasciare altre dichiarazioni nei pubblici registri immobiliari, censuari, del Gran Libro del Debito Pubblico e nel Pubblico Registro Automobilistico, con esonero dei competenti conservatori e delle amministrazioni interessate da ogni obbligo e responsabilità in ordine alle formalità sopraindicate, autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa dei Depositi

e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

Il consiglio di amministrazione, anche attraverso amministratori delegati, riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

e Prestiti, delle Tesorerie e Ricevitorie provinciali, presso gli uffici doganali, postali e delle telecomunicazioni, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato senza limitazione o condizione alcuna;

- deliberare di stare in giudizio in ogni grado e sede con tutti i mezzi ordinari e straordinari e di recedere, transigere e compromettere in arbitri; eleggere domicili a tutti gli effetti legali, anche speciali, per determinati atti od affari;
- dispensare, caso per caso, i denunciati lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di libretti di deposito a risparmio d'importo non superiore al limite di legge da alcune o da tutte le formalità richieste dalla legge 30 luglio 1951, n. 948 - in conformità all'art. 18 della legge stessa - determinando i limiti della documentazione della legittimità del possesso e della cognizione dell'evento, provvedendo poi ad autorizzare l'emissione dei duplicati.

**Avvalendosi della collaborazione della direzione generale**, il consiglio di amministrazione - anche attraverso amministratori **a ciò specificamente incaricati** - riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale; quando particolari circostanze lo facciano ritenere opportuno, essa può essere effettuata per iscritto al presidente del collegio sindacale.

*Modifica (2° comma) per adeguare i riferimenti alle nuove categorie di inquadramento del personale della banca come risultanti dall'ultimo contratto collettivo nazionale di categoria.*  
*Integrazione (ultimo comma) dettata dall'opportunità di consentire una migliore operatività.*

**Art. 16** - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la

**Art. 16** - Il consiglio di amministrazione può nominare nel suo seno un comitato esecutivo di almeno tre membri, stabilendone la



composizione, i poteri e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti, procuratori, quadri, impiegati, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti, procuratori, quadri, impiegati. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.

composizione, i poteri e le norme di funzionamento, nonché un amministratore delegato fissandone le attribuzioni.

Può altresì conferire incarichi e deleghe speciali ad uno o più dei suoi membri nonché delegare - anche con facoltà di sub delega - parte dei propri poteri e le proprie attribuzioni, la rappresentanza della società ed anche la firma sociale a dirigenti **e ad altri dipendenti**, congiuntamente o disgiuntamente.

Nello specifico settore dell'erogazione del credito i poteri delegati al comitato esecutivo debbono essere circoscritti a fidi non superiori al quinto del patrimonio; ad importi regressivamente ridotti i poteri attribuiti ad amministratori delegati, comitati direzionali, dirigenti **e ad altri dipendenti**. Le erogazioni di credito concesse dai su indicati delegati devono essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione nella sua prima riunione successiva.

Il consiglio può anche per determinate specie di atti od affari delegare persona o persone estranee alla società.

In ogni caso il consiglio fissa la durata, le attribuzioni, le retribuzioni, eventuali cauzioni dei propri delegati, ferma la competenza esclusiva dell'assemblea per quanto concerne le retribuzioni dei componenti il comitato esecutivo.

Restano, comunque, riservati al consiglio, e non possono perciò essere delegati, i poteri e le facoltà che le norme vigenti attribuiscono alla competenza esclusiva del consiglio stesso.

---

*Modifiche per adeguare i riferimenti alle nuove categorie di inquadramento del personale della banca come risultanti dall'ultimo contratto collettivo nazionale di categoria.*

---

**Art. 17** - Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

**Art. 17** - Ai membri del consiglio spetta, oltre la quota di utili stabilita nell'art. 31 del presente statuto, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

L'assemblea può anche determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze. Tale deliberazione è valida fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

*Articolo invariato*

---

**Art. 18** - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

**Art. 18** - Il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

È ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio e del comitato esecutivo si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

*Articolo invariato*

---

**Art. 19** - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

**Art. 19** - Le adunanze del consiglio sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

A parità di voto prevale il voto cui accede il presidente.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

Il verbale della riunione viene firmato dal presidente della stessa e dal segretario.

*Articolo invariato*

---

**Art. 20** - Il presidente o chi ne fa le veci:

**Art. 20** - Il presidente o chi ne fa le veci:

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;

- rappresenta legalmente la società in giudizio e negli atti deliberati dal consiglio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;

- presiede le riunioni del consiglio e del comitato, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;
- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti rispettivamente il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

- presiede le riunioni del consiglio e del comitato, fissandone gli ordini del giorno, tenendo conto delle proposte di deliberazione formulate dall'amministratore delegato o, in assenza di questi, dal direttore generale o dalla direzione centrale, se nominata;
- assume, d'intesa con l'amministratore delegato o, in assenza di questi, con il direttore generale, qualsiasi provvedimento che abbia carattere d'urgenza nell'interesse della società, riferendone al consiglio od al comitato esecutivo nella prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti **il vice presidente a ciò incaricato dal consiglio di amministrazione ovvero, in assenza di tale indicazione**, il vice presidente più anziano di carica e, a pari anzianità di carica, il più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di tutti i vice presidenti, i poteri del presidente sono assegnati all'amministratore delegato e, in subordine, agli altri consiglieri, secondo l'anzianità di carica.

---

*Integrazione di ordine meramente esplicativo.*

**Art. 21** - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

**Art. 21** - La firma sociale spetta al presidente, od a chi ne fa le veci secondo l'ordine fissato nell'ultimo comma dell'art. 20, nonché alle altre persone delegate a norma dell'art. 16 del presente statuto.

---

*Articolo invariato*

## COLLEGIO SINDACALE

**Art. 22** - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge.

## COLLEGIO SINDACALE

**Art. 22** - Il collegio sindacale è composto da cinque sindaci effettivi e due supplenti rieleggibili.

Le attribuzioni, i doveri e la durata in carica sono quelli stabiliti dalla legge.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

Previa comunicazione scritta al presidente del consiglio di amministrazione antecedente di almeno 30 giorni la data fissata per la riunione, il collegio sindacale - ovvero almeno due sindaci - possono convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo.

*Articolo invariato*

---

**Art. 23** - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità ed onorabilità stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di tre società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

**Art. 23** - Non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che:

- risultino privi dei requisiti di professionalità ed onorabilità stabiliti dalle normative vigenti;
- si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge;
- ricoprano la carica di sindaco effettivo in più di **cinque** società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani.

**Ai sensi della vigente normativa, almeno due sindaci effettivi ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.**

**I sindaci non in possesso del requisito di cui al punto precedente devono aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:**

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali aventi un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero**
- b) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori bancario, assicurativo e finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche (attinenti a diritto bancario, commerciale, tributario**

nonché dei mercati finanziari) e/o economiche, finanziarie (tecnica bancaria, economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari e internazionali, finanza aziendale), ovvero

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nei settori della prestazione di servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998.

*Uniformità (1° comma) con analogia disposizione prevista dallo statuto della Capogruppo.*

*Integrazione (2° e 3° comma) necessaria ai fini di recepire in ambito statutario quanto previsto dall'art. 1, 1° comma e 2° comma, lett. a), b) e c) del D. M. 30.3.2000, n. 162, relativo ai requisiti di professionalità dei componenti il collegio sindacale delle società quotate.*

**Art. 24** - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

**Art. 24** - All'atto della nomina l'assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai sindaci, ai quali compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento del loro ufficio.

*Articolo invariato*

**Art. 25** - La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

**Art. 25** - La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste secondo le procedure di cui ai seguenti commi al fine di assicurare alla minoranza la nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.

Vengono presentate liste composte di due sezioni: l'una per la nomina dei sindaci effettivi (sezione I) e l'altra per la nomina dei sindaci supplenti (sezione II). Le liste contengono un numero di candidati pari al numero complessivo dei membri da eleggere (cinque candidati per la carica di sindaco effettivo e due candidati per la carica di sindaco supplente), elencati - in ciascuna sezione - mediante un numero progressivo.

**Almeno i primi due candidati di ciascuna lista per la nomina a sindaco effettivo ed almeno il primo candidato di ciascuna lista per la nomina a sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei**

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

**revisori contabili.** Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti iscritti nel libro soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 3% del capitale sociale.

Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista; in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società almeno sette giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ed i primi due candidati a sindaco effettivo (sezione I) della lista che è risultata seconda per numero di voti. Risultano eletti sindaci supplenti il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato a sindaco supplente (sezione II) della lista che risulta seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti fra due o più liste risultano eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano per età fino alla successiva assemblea, che provvede a nominare quale presidente il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.

In caso di presentazione di un'unica lista e per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del collegio, si applica l'articolo 11, 2° comma, del presente statuto.

La presidenza del collegio spetta al primo candidato a sindaco effettivo (sezione I) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti fra due o più liste, la presidenza del collegio spetta al sindaco effettivo più anziano per età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito.

Il nuovo sindaco resta in carica sino alla prima assemblea successiva, che provvede a nominare sindaco effettivo il primo dei candidati non eletti (sezione I) della lista di appartenenza del sindaco sostituito; in caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal sindaco effettivo più anziano per età fino alla successiva assemblea, che provvede a nominare quale presidente il sindaco effettivo immediatamente successivo al presidente sostituito nell'ordine della lista cui apparteneva quest'ultimo.

In caso di presentazione di un'unica lista e per le delibere di nomina dei sindaci effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del collegio, si applica l'articolo 11, 2° comma, del presente statuto.

---

*Integrazione necessaria per garantire la presenza minima di due sindaci effettivi ed uno supplente iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo quanto dispone l'art. 1 del D. M. Giustizia n. 162/2000.*

---

## DIREZIONE

**Art. 26** - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

*Articolo invariato*

## DIREZIONE

**Art. 26** - La direzione generale è composta da un direttore generale e da uno o più condirettori o vice direttori generali.

Qualora sia nominato un amministratore delegato il consiglio può nominare, in alternativa alla direzione generale, una direzione centrale determinandone il numero dei componenti, le competenze e la ripartizione delle funzioni degli stessi.

La direzione centrale, se nominata, fa capo all'amministratore delegato.

**Art. 27** - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

*Articolo invariato*

---

**Art. 28** - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

*Articolo invariato*

---

**Art. 29** - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

*Articolo invariato*

---

## **TITOLO IV**

### **BILANCIO UTILI E PERDITE**

**Art. 30** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

*Articolo invariato*

---

**Art. 31** - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea

**Art. 27** - La parte esecutiva delle operazioni sociali è affidata alla direzione generale, o in mancanza della stessa alla direzione centrale, secondo le norme fissate dal consiglio di amministrazione e nell'ambito degli indirizzi gestionali stabiliti dall'amministratore delegato, se nominato.

**Art. 28** - Il direttore generale, nonché altri membri della direzione, chiamati a tale fine, assistono con voto consultivo alle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo.

**Art. 29** - Il direttore generale, o, in mancanza, la direzione centrale, gestisce gli affari correnti, sovrintende alla struttura ed al funzionamento dei servizi, determina le competenze e la destinazione del personale, con esclusione dei dirigenti, formula le proposte di assunzione, di promozione e di provvedimenti disciplinari, con facoltà di sospendere provvisoriamente, riferendone al consiglio per le sue deliberazioni.

## **TITOLO IV**

### **BILANCIO UTILI E PERDITE**

**Art. 30** - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 31** - L'utile netto risultante dal bilancio, dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea



ordinaria, è così ripartito:

1% a favore del consiglio di amministrazione;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93% agli azionisti.

ordinaria, è così ripartito:

1% a favore del consiglio di amministrazione;

6% a disposizione del consiglio di amministrazione per la costituzione di un fondo a cui attingere per erogazioni a titolo di beneficenza, assistenza o liberalità, a suo giudizio. Le somme possono in tutto o in parte essere conferite ad apposita fondazione avente i medesimi ovvero uno o più degli scopi suddetti;

93% agli azionisti.

*Articolo invariato*

---

**Art. 32** - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

**Art. 32** - I dividendi si prescrivono a favore della società trascorso un quinquennio dall'epoca indicata per il pagamento.

*Articolo invariato*

---

## TITOLO V

### SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

**Art. 33** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

*Articolo invariato*

---

## TITOLO V

### SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

**Art. 33** - Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità della liquidazione ed i poteri dei liquidatori in conformità alle norme di legge.

## LEGENDA

**grassetto:** modifiche proposte



## RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Signori soci,

con riferimento alla delibera assunta dal consiglio di amministrazione il 3 settembre 2001 avente per oggetto “Proposte di modifica dello statuto sociale” – revisione resasi necessaria ai fini del recepimento del D. M. Giustizia n. 162/2000 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate”, emanato in base all’art. 148 del D. Lgs. n. 58/1998), alla luce anche del parere interpretativo espresso da Consob (comunicazione n. DCL/DEM/1011407 del 15.2.2001) – il collegio sindacale, preso atto delle proposte di variazione, formula le considerazioni che seguono:

1. le proposte di modifica riguardanti l’art. 23 (introduzione di due nuovi commi) e l’art. 25 (integrazione del 2° comma) realizzano il corretto recepimento del D. M. Giustizia n. 162/2000, anche sotto gli aspetti più tipicamente operativi, correlati al sistema di votazione per liste introdotto in forza dell’art. 148, 2° comma, del D. Lgs. n. 58/1998;
2. le proposte di modifica inerenti all’art. 14 (ultimo comma), all’art. 15 (2° comma) e all’art. 16 (2° e 3° comma) consistono nell’opportuno adeguamento dei riferimenti circa il personale dipendente ai vigenti contratti collettivi nazionali;
3. le restanti proposte di modifica riflettono interventi di mero affinamento formale (art. 1, ultimo comma, art. 6, art. 14, 1° comma, e art. 20, ultimo comma), ovvero esigenze di uniformità con l’analoga normativa della Capogruppo (art. 4, penultimo comma, e art. 23, 1° comma), ovvero precisazioni di ordine operativo (art. 15, ultimo comma, nonché art. 8 integrato con la “lettera c” e art. 9 con l’abrogazione del 1° comma).

Il collegio sindacale esprime parere favorevole all’approvazione delle prospettate modifiche dello statuto sociale, ampiamente illustrate dalla relazione degli amministratori.

Bergamo, 15 ottobre 2001

**IL COLLEGIO SINDACALE**

